

COMUNE DI GREZZANA

PROVINCIA DI VERONA



REGOLAMENTO COMUNALE SULL'AFFIDO E SULLA TUTELA DEI MINORI

(ai sensi della L. 184/83 e modifiche L. 149/01)

INDICE

PRINCIPI ISPIRATORI

Art. 1. OGGETTO

Art. 2. TIPOLOGIA DI INTERVENTI PER LA TUTELA DEL MINORE

Art. 3. FINALITA' DELL'AFFIDO FAMILIARE

Art. 4. RUOLO DEL SERVIZIO SOCIALE COMUNALE

Art. 5. RUOLO DEL VOLONTARIATO

Art. 6. PROCEDURA DELL'AFFIDO E DELLA TUTELA SOLIDALE

Art. 7. FAMIGLIE DI ORIGINE (AFFIDANTI)

Art. 8. FAMIGLIE AFFIDATARIE

Art. 9. CONTRIBUTO ECONOMICO

PRINCIPI ISPIRATORI

La famiglia è il luogo privilegiato in cui il bambino riceve amore, protezione e sicurezza. Sono elementi indispensabili al minore per costruire la propria identità, il proprio modo di rapportarsi con il mondo esterno, per realizzare le proprie aspirazioni.

Quando la struttura familiare, i genitori o coloro che ne svolgono le funzioni, si rivelano per qualche motivo (fisico, economico, psicologico, culturale, ambientale) temporaneamente inadeguati o impossibilitati a garantire un normale sviluppo psicofisico del figlio, si rendono necessari interventi di tutela del minore.

La legge 184 del 1983 "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento di minori" propone l'istituto dell'"affidamento familiare" quale altra forma di aiuto al minore e alla famiglia in difficoltà. L'istituto dell'affido è finalizzato a realizzare un intervento preventivo e riparatore, e rappresenta un mezzo per garantire al bambino un ambiente familiare idoneo. E' un sistema complesso che richiede l'interazione di più sistemi interdipendenti e che devono fra loro integrarsi: gli operatori, la famiglia di origine, il bambino, la famiglia affidataria, l'ente locale, la scuola, la magistratura, ecc..

Per realizzare in modo corretto l'affido è necessario effettuare

- una valutazione positiva della possibilità di recupero della relazione dei genitori con il minore
- una valutazione positiva della capacità del bambino di integrare l'eventuale esperienza negativa o di rischio con la nuova esperienza del rapporto con le figure affidatarie
- l'esistenza della risorsa "famiglia" o "singolo affidatario" con capacità di accoglienza ed educazione congruenti con quanto la situazione richiede

Il ricorso all'affido normalmente deve essere fatto per un periodo sufficientemente breve, per non compromettere la crescita armonica del minore e per permettere altresì ai genitori naturali, una volta superati i propri problemi, di recuperare un valido e costruttivo rapporto con il figlio.

Art. 1. OGGETTO

Oggetto del presente regolamento è la gestione globale degli interventi a favore dei minori residenti nel Comune di Grezzana con riferimento tanto agli affidi e all'inserimento nelle strutture residenziali specifiche quanto ad altre attività per intervenire a favore di minori in condizione di rischio.

Art. 2. TIPOLOGIA DI INTERVENTI PER LA TUTELA DEL MINORE

Si individuano due tipologie di interventi per la tutela del minore:

- A affido
- B tutela solidale.

A) Per "**affido**" si intende l'istituto previsto dalle Leggi nazionali. Si distinguono due forme di affido:

a affido **giudiziario (o coattivo)**, disposto dal Tribunale dei Minorenni con atto giudiziario, su segnalazione - relazione del Servizio sociale competente; si rende necessario nel caso vi siano situazioni di pregiudizio (violenza, abusi, maltrattamenti) e quando i genitori abbiano una condotta pregiudizievole ai sensi artt. 330-334 c.c. e non siano d'accordo nel dare in affido il proprio figlio; le modalità dell'affido (sede, durata, articolazione, vigilanza ecc.) sono indicate dal giudice.

b affido **consensuale**, realizzato con il consenso valido dei genitori o di chi esercita la patria potestà, inerente i poteri tutelari ex art. 357 c.c., è un atto ufficiale disposto dal Sindaco su indicazione del Servizio sociale e viene convalidato dal Giudice tutelare.

Permangono i poteri tutelari della Pubblica Amministrazione ai sensi art. 403 c.c. "Affidamento urgente" ossia disposto con ordinanza del Sindaco nell'ipotesi si debba intervenire in via provvisoria per il collocamento protettivo di minori abbandonati o in pericolo fino a che si possa provvedere in modo definitivo ossia con provvedimento della Autorità Giudiziaria competente (T.M. in caso di abbandono o pericolo psico-fisico - G.T. in caso di apertura tutela).

B) Le forme di **tutela solidale** sono costituite da interventi coi quali il Servizio Sociale fornisce un supporto alle famiglie in difficoltà con l'offerta di collocare il minore presso altre famiglie; le forme di tutela solidale sono organizzate con diverse modalità: diurne, nei fine settimana, per le vacanze, ecc..

Art. 3. FINALITA' DELL'AFFIDO FAMILIARE

L'affido familiare è lo strumento privilegiato di intervento a sostegno dei minori che si trovano "temporaneamente privi di un ambiente familiare idoneo" (Art.2 L184).

Tale servizio ha lo scopo di garantire al minore le condizioni migliori per il suo sviluppo psicofisico qualora la famiglia d'origine si trovi temporaneamente impossibilitata ad garantirne la realizzazione. L'affido si realizza inserendo il minore in un nucleo familiare, a regime diurno o residenziale per un periodo di tempo definito, tenendo conto di eventuali prescrizioni dell'Autorità giudiziaria.

Art. 4. RUOLO DEL SERVIZIO SOCIALE COMUNALE

Il Comune **gestisce direttamente** il servizio di affido familiare attraverso il Servizio Sociale comunale.

Il Servizio sociale comunale si attiva per ogni segnalazione che documenti una situazione di pericolo o pregiudizio per il minore, e predispone una proposta di intervento che serva anzitutto a rimuovere le cause (abbandono o incuria, violenza, maltrattamento, deprivazione materiale ed affettiva) che possono determinare l'allontanamento del minore dalla propria famiglia.

Ciò attraverso la presa in carico del minore e del suo nucleo familiare in collaborazione con altri operatori costituzionali (psicologo, pediatra, medico di base, educatore); questo si traduce in una serie articolata di interventi:

- colloqui psico-sociali con i familiari ed il minore
- sostegno alla famiglia di tipo socio-educativo, psicologico, ed economico ove possibili
- sostegno educativo al minore e controllo (alimentazione, igiene, frequenza scolastica, ecc.)

Il Servizio Sociale, ricorrendo anche a collaborazioni con altri specialisti, **individua la scelta ottimale** per il minore ed elabora il progetto di affido o la proposta di tutela solidale; realizza il raccordo tra famiglia affidante e famiglia affidataria, e vigila sull'affido;

è il referente per l'Autorità giudiziaria, mantiene i rapporti con i Servizi sociosanitari del territorio e con le agenzie educative del territorio (scuole, gruppi, associazioni...).

Art. 5. RUOLO DEL VOLONTARIATO

Il Comune riconosce le **Associazione per la tutela del Minore del nostro territorio** in collaborazione con dette Associazioni si può formalizzare **un Albo**, conservato presso il Servizio Sociale, nel quale vengono registrati i soggetti selezionati che hanno dato la loro disponibilità all'affido istituzionale (giudiziario e consensuale) o agli interventi di tutela solidale.

Il Servizio Sociale esprime un parere vincolante per l'iscrizione all'Albo delle persone selezionate e formate.

Art. 6. PROCEDURA DELL'AFFIDO E DELLA TUTELA SOLIDALE

Il Servizio sociale, dopo aver esperito tutte le iniziative necessarie al sostegno della famiglia in difficoltà per permettere la permanenza del minore nell'ambito della stessa, realizza l'affido familiare allo scopo di garantire al minore le condizioni migliori per proseguire il suo processo evolutivo in un ambiente educativamente ed affettivamente favorevole.

Le procedure per realizzare l'affido sono le seguenti.

- **Affido con Decreto del Tribunale per i Minorenni.**

Il Servizio Sociale attua il progetto di affido giudiziale con l'indicazione della famiglia affidataria e dell'importo economico stabilito. Il Comune provvede alla liquidazione mensile della somma previa relazione del Servizio sociale circa l'adeguata effettuazione del servizio.

- **Affido consensuale.**

Il Servizio sociale:

- a) accerta lo stato di temporanea carenza di cure familiari del minore ed ottiene il consenso degli esercenti la potestà all'affidamento (modulo A);
- b) reperisce la famiglia affidataria, che sottoscrive l'impegno (modulo B);
- c) prepara un progetto globale di intervento con definizione del progetto terapeutico, della durata presumibile, dei momenti di verifica periodica, del contributo economico alla famiglia affidataria, ai sensi dei criteri descritti all'articolo 9;
- d) il Sindaco emette il provvedimento di affido (modulo C) ed invia gli atti al Giudice Tutelare per la vidimazione (modulo D).

Il Comune provvede alla liquidazione mensile della somma stabilita previa relazione del Servizio Sociale dell'effettuazione del servizio.

- Nel caso di intervento per garantire **una forma di tutela solidale**, il Servizio sociale elabora un progetto di intervento di tutela (diurno, nei fine settimana, per le vacanze, ecc.), con indicazione della famiglia affidataria (modulo E) e riportante il consenso della famiglia di origine (modulo F). Al progetto si allega la proposta di contributo economico che verrà liquidato mensilmente, previa relazione dell'effettuazione del servizio. **L'affidamento a istituti e comunità segue la stessa procedura dell'affidamento alle famiglie.**

Il Comune stipula un contratto di assicurazione tramite il quale i minori affidati agli affidatari sono garantiti dagli incidenti e dai danni che sopravvivono al minore o che egli stesso provochi anche a terzi nel corso dell' affido o tutela solidale .

Art. 7. FAMIGLIE DI ORIGINE (AFFIDANTI)

Le famiglie affidanti sono seguite dal Servizio Sociale nel percorso di presa di coscienza dei propri problemi e nel programma di recupero delle loro capacità affettive ed educative. Le famiglie affidanti si impegnano a:

- collaborare con gli operatori sociali e con gli affidatari per il rientro del minore in famiglia non appena possibile
- rispettare le disposizioni date dal Servizio sociale sulla base delle prescrizioni dell'Autorità giudiziaria.

In relazione alla loro condizione economica, alle famiglie affidanti può essere richiesto partecipare alle spese relative al mantenimento dei minori

Art. 8. FAMIGLIE AFFIDATARIE

Le famiglie affidatarie si impegnano a:

- provvedere alla cura, al mantenimento, all'educazione all'istruzione del minore in affido, instaurando un rapporto affettivo che ne favorisca la crescita
- seguire con attenzione l'evoluzione del minore in affido, con particolare riguardo alle sue condizioni psicofisiche e intellettive, alla socializzazione, ai rapporti con la famiglia di origine
- assicurare la collaborazione con il Servizio sociale e seguire le indicazioni date dallo stesso
- assicurare il rispetto del segreto d'ufficio circa la situazione del minore in affido e della famiglia di origine
- partecipare ad attività formative sulla problematica della tutela del minore.

Art. 9. CONTRIBUTO ECONOMICO

Alle famiglie affidatarie , che forniscono interventi di affido e di tutela solidale viene garantito un contributo economico, nei termini seguenti:

a) per l'affido giudiziario e consensuale, si prevede una somma mensile pari l'ammontare della pensione minima INPS per i lavoratori dipendenti. Non viene prevista alcuna contribuzione se l'affido viene effettuato presso parenti del minore tranne per casi particolari ed eccezionali motivati da parte dei servizi sociali e/o specialistici.

b) per le varie forme di tutela solidale si prevede un contributo giornaliero che può variare da 10,00 a 15,00 euro sulla base della valutazione del Servizio Sociale tenendo presente la complessità o il carico legati allo specifico intervento.

In caso di spese particolari documentate è inoltre previsto che, con atto deliberativo della Giunta e previo parere del Servizio sociale, siano erogati contributi straordinari.



COMUNE DI GREZZANA

Modulo A

DICHIARAZIONE DI CONSENSO

Il Sig. _____
nato a _____ il _____
residente a _____ via _____ n. _____
telefono _____

La Sig.ra _____
nata a _____ il _____
residente a _____ via _____ n. _____
telefono _____

esercenti la potestà genitoriale sul minore sottoindicato

DICHIARANO

di consentire che il proprio figlio minore:

nato a _____ il _____
sia collocato in affidamento temporaneo presso i Sigg.ri / il Sig. / la Comunità, l'Istituto, il Gruppo
Famiglia _____

via _____
Comune _____, tel. _____

SI IMPEGNANO

- a rispettare le norme del Regolamento comunale dell'affido familiare
- a rispettare le prescrizioni dell'Ente che ha disposto l'affido

data _____

firme



COMUNE DI GREZZANA

Modulo B

IMPEGNO DELLA FAMIGLIA O PERSONA AFFIDATARIA

Il Sig. _____
nato a _____ il _____
residente a _____
via _____ n. _____
tel. _____

La Comunità / Istituto I Gruppo Famiglia _____
residente a _____
via _____ n. _____
tel. _____

DICHIARA

- di avere preso conoscenza di quanto disposto dalla Legge n. 184/83 e modifiche L. 149/01 e dal Regolamento Comunale dell' affido familiare;
- di accogliere in affido familiare dal _____ al _____
il minore _____
nato a _____ il _____,
residente a _____ in via _____ n. _____
telefono _____

SI IMPEGNA

A rispettare le prescrizioni dell'Ente che ha disposto l'affido

Data _____

Firma _____



COMUNE DI GREZZANA

Modulo C

PROVVEDIMENTO DI AFFIDO FAMILIARE CONSENSUALE

IL SINDACO

- vista la proposta di affidamento familiare consensuale del Servizio Sociale del Comune per il minore _____
nato a _____ il _____
residente a _____ in via _____
- preso atto del consenso manifestato da _____
genitore/tutore il _____
- sentito il minore (se ultradodicesenne)
- accertata l'idoneità ad accoglierlo da parte della Famiglia Affidataria, Comunità, Istituto, Gruppo Famiglia residente in via _____
_____ n. _____
Comune _____
- ritenuto che l'affidamento si rende necessario per le ragioni espresse nella relazione predisposta dal Servizio Sociale Comunale,
- visti gli articoli 2 e 4 della legge n.184 del 1983

AFFIDA

Il minore stesso al soggetto sopra indicato, dal _____ al _____
salvo proroghe o possibilità di cessazione anticipata in relazione all'evolversi della situazione.

Incarica della sorveglianza sull'andamento dell' affido il Servizio Sociale Comunale.

Data _____

Il Sindaco

Il Giudice Tutelare

Visto il provvedimento su esteso, controllata la legittimità dello stesso, lo rende esecutivo.

Data _____

Il Giudice Tutelare



COMUNE DI GREZZANA

Modulo D

Tribunale Civile di Verona
Cancelleria del Diritto di Famiglia
Ufficio del Giudice Tutelare

Si invia per il prescritto visto, in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 184/83,
il provvedimento di affido familiare consensuale del minore

nato a _____ il _____

presso la famiglia _____

residente in via _____ n. _____

Comune _____ per il periodo _____

Distinti saluti

Lì, _____

Il Sindaco



COMUNE DI GREZZANA

Modulo E

IMPEGNO DELLA FAMIGLIA AFFIDANTE

Il Sig. _____
nato a _____ il _____
residente a _____ via _____ n. _____
telefono _____

La Sig.ra _____
nato a _____ il _____
residente a _____ via _____ n. _____
telefono _____

esercenti la potestà genitoriale sul minore sottoindicato

DICHIARANO

di consentire che il proprio figlio minore:

_____ nato a _____ il _____
sia collocato in tutela solidale presso i Sigg.ri / il Sig.

_____ via _____
telefono _____

con le modalità previste dal Servizio Sociale _____

SI IMPEGNANO

a rispettare le norme del Regolamento Comunale sull' affido familiare e sulla tutela del minore
data _____

Firme



COMUNE DI GREZZANA

Modulo F

IMPEGNO DELLA FAMIGLIA O PERSONA AFFIDATARIA

Il Sig. _____
nato a _____ il _____
residente a _____ via _____ n. _____
telefono _____

DICHIARA

di accogliere in tutela solidale dal _____ al _____
nelle modalità previste dal Servizio Sociale _____
il minore _____
nato a _____ il _____
residente a _____
telefono _____

SI IMPEGNA

a rispettare le norme del Regolamento Comunale sull' affido familiare e sulla tutela del minore.

data _____

Firme

